II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

(85/614/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo occorre apportare alla direttiva 85/384/CEE [1] alcune modifiche tecniche per garantirne l'applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli altri stati membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE sono aggiunti i seguenti termini:

«j) *in Spagna*

— il titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle università;

k) *in Portogallo*

— il diploma "diploma do curso especial de arquitectura", rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

— il diploma di architetto (diploma de arquitecto), rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

— il diploma "diploma do curso de arquitectura", rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;

— il diploma "diploma de licenciatura em arquitectura", rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;

— il diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura", rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto».

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 85/384/CEE.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

[1] GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.